

CAMERA DEI DEPUTATI N. 978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, FORNI, CIANNAMEA, GIULIARI

Presentata il 23 dicembre 1976

Commissione parlamentare di inchiesta
su tendenze eversive dell'ordinamento costituzionale dal 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1969 si succedono nel nostro Paese gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni costituzionali.

Da « Piazza Fontana » sono passati ormai 7 anni, ma su questi tragici fatti sinora non si è fatta luce.

Inoltre tali drammatici avvenimenti verificatisi in varie zone d'Italia appaiono tra loro collegati e facenti parte di un unico disegno eversivo.

Di fronte a una tale situazione sembrano indispensabili accertamenti e valutazioni globali, di carattere squisitamente

politico, salvi restando gli specifici compiti di accertamento giurisdizionale demandati agli organi competenti della magistratura nei processi che già si sono iniziati o che ancora debbono iniziarsi.

A tali fini e anche al fine di pervenire a individuazione di eventuali responsabilità di carattere politico e sempre nel rispetto dell'autonomia della magistratura, lo strumento più adatto sembra essere quindi quello di una apposita Commissione parlamentare d'inchiesta.

È quanto si intende proporre con questa iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:

a) indagare sui gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimen-

to delle istituzioni costituzionali manifestatisi dal 1969;

b) accertare se questi eventi siano stati causati dall'azione di uno o più organizzazioni criminose; individuare le loro caratteristiche fondamentali, l'origine dei loro finanziamenti ed i loro eventuali collegamenti sul piano nazionale e con organismi o gruppi esteri;

c) accertare se le suddette organizzazioni criminose si siano avvalse di connivenze da parte di organi o di singoli funzionari dello Stato;

d) esaminare se l'azione di prevenzione e repressione di questi fenomeni da parte degli organi statali sia stata sempre efficace ed adeguata;

e) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica interna ed esterna ed ad una efficace attuazione del primo comma della XII disposizione finale della Costituzione.

ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta è composta di 15 senatori e 15 deputati, nominati secondo le disposizioni dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I Presidenti delle due Camere di comune accordo nominano il presidente della Commissione al di fuori dei predetti componenti della Commissione fra i Parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge fra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge deve consegnare la propria relazione finale alle Presidenze delle due Camere.

La Commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato.

ART. 4.

La Commissione parlamentare d'inchiesta può avvalersi della collaborazione di tutti gli organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 5.

In ogni caso lo svolgimento dell'inchiesta non può essere causa di sospensione o di interruzione di procedimenti giudiziari in corso.

ART. 6.

Alla Commissione non sono opponibili da parte di pubblici funzionari il segreto d'ufficio e il segreto di Stato previsti dagli articoli 342, 351 e 352 del codice di procedura penale.

ART. 7.

Durante il periodo in cui opera la Commissione parlamentare di inchiesta, i suoi componenti, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta e ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto

è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 8.

Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destinano uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

Le spese di funzionamento della Commissione sono divise a metà e poste a carico dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.